



UN.I.C.A. - FILT CGIL
Unione Italiana Conducenti Autopubbliche

**Piazza Vittorio Emanuele II°, 113 - 00185 –
Roma**
www.unicacgil.it - unica.cgil@gmail.com
PEC: unica.cgil@pec.it
Ufficio 06.44497247 - Fax 06.4467220



URITAXI
Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti

Via del Casale Lumbroso, 167 - 00166 – Roma
www.uritaxi.it - info@uritaxi.it
PEC: uritaxi@legalmail.it
Ufficio 06.66189097 - Fax 06.66183430

Roma, 12 aprile 2016

Spett.le

Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti – Dipartimento per i
Trasporti e la Navigazione, gli Affari
Generali e il Personale –
Direzione Generale per il Trasporto
Stradale e per l'Intermodalità

Spett.le

ANCI

Spett.le

Ministero dell'Interno - Dipartimento
della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia
Stradale, Ferroviaria, delle
Comunicazioni e per i Reparti Speciali
della Polizia di Stato Servizio di
Polizia Stradale

Spett.le



UN.I.C.A. - FILT CGIL
Unione Italiana Conducenti Autopubbliche

Piazza Vittorio Emanuele II°, 113 - 00185 –
Roma
www.unica.cgil.it - unica.cgil@gmail.com
PEC: unica.cgil@pec.it
Ufficio 06.44497247 - Fax 06.4467220



URITAXI
Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti

Via del Casale Lumbroso, 167 - 00166 – Roma
www.uritaxi.it - info@uritaxi.it
PEC: uritaxi@legalmail.it
Ufficio 06.66189097 - Fax 06.66183430

Ministero dell'Interno –
Dipartimento della Pubblica
Sicurezza
Ufficio di coordinamento e
pianificazione
Delle Forze di Polizia

Spett.li
Associazioni di Categoria NCC

E p.c. Spett.le
Gabinetto del Ministro
Ufficio Legislativo –
Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

Oggetto: Legge 15/1/1992 n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) – **efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater**, del D.l. n. 30/12/2008 n. 207, come modificato con legge di conversione 27/2/2009, n. 14.

Con la comunicazione in oggetto, il Direttore Generale Dott. Enrico Finocchi, fornisce una sua “interpretazione” dell'art. 29, comma 1-quater del D.l. n. 30/12/2008 n. 207, come modificato con Legge di Conversione 27/2/2009 n. 14 (che ha novellato la Legge 15/1/1992 n.



UN.I.C.A. - FILT CGIL
Unione Italiana Conducenti Autopubbliche

Piazza Vittorio Emanuele II°, 113 - 00185 –
Roma
www.unica.cgil.it - unica.cgil@gmail.com
PEC: unica.cgil@pec.it
Ufficio 06.44497247 - Fax 06.4467220



URITAXI
Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti

Via del Casale Lumbroso, 167 - 00166 – Roma
www.uritaxi.it - info@uritaxi.it
PEC: uritaxi@legalmail.it
Ufficio 06.66189097 - Fax 06.66183430

21 nella parte relativa alla disciplina degli NCC) secondo cui “l’efficacia” di tale normativa dovrebbe ritenersi “sospesa” (sic) benché “allo stato non può darsi un’interpretazione certa e definitiva”.

La posizione così formalmente ed ufficialmente assunta dalla Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, risulta palesemente in contrasto – e sembrerebbe totalmente ignorare – il parere, in ordine alla vigenza ed applicabilità, della L. 15/1/1992 n. 21 chiesto dal Ministero dell’Interno al Consiglio di Stato e da questo reso nell’Adunanza di Sezione del 25 novembre 2015, Sez. I° n. 03586/2015 data 23/12/2015, n. affare 00757/2015 con cui il detto supremo Consesso Amministrativo in funzione consultiva ha riconosciuto, trattato, commentato e sviluppato tutti i diversi profili di vigenza ed applicabilità dell’anzidetta Legge, riconoscendola in toto **pienamente valida ed efficace**.

Del resto, che il Consiglio di Stato non si sia neanche posto il problema sollevato dalla Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è conseguenziale alla circostanza che l’interpretazione circa l’efficacia o meno dell’art. 29 comma 1-quater del D.l. 30/12/2008 n. 207 risulta una vexata quaestio già ampiamente trattata e superata dalla giurisprudenza sia ordinaria che amministrativa.

Vedi da ultimo la Sentenza Del Tribunale di Milano, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice di II°, sez. I° civ., resa nella causa R.G. n. 29325/2014, e le Sentenze del TAR Lazio n. 7516/2012, 7517/2012, 2204/2012, nonché la Sentenza della Corte di Giustizia Europea allorché ha deciso sul rinvio pregiudiziale proposto dal suddetto Tribunale (C- 419 420 162 e 162 del 2912) che ha individuato la normativa nazionale in vigore nella Legge 21/1992 come modificata dal D.l. 207/2008).



UN.I.C.A. - FILT CGIL
Unione Italiana Conducenti Autopubbliche

Piazza Vittorio Emanuele II°, 113 - 00185 –
Roma
www.unica.cgil.it - unica.cgil@gmail.com
PEC: unica.cgil@pec.it
Ufficio 06.44497247 - Fax 06.4467220



URITAXI
Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti

Via del Casale Lumbroso, 167 - 00166 – Roma
www.uritaxi.it - info@uritaxi.it
PEC: uritaxi@legalmail.it
Ufficio 06.66189097 - Fax 06.66183430

E' vistosa la circostanza che il Tribunale di Milano, nella richiamata Sentenza relativa alla causa R.G. 29325/2014, abbia ritenuto, specificamente, di dichiarare, a pag. 7 **“non si ritiene vincolante, ne' convincente, il parere dato dal Direttore Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** in data 7/9/2012, secondo il quale l'articolo 29, più volte citato, non sarebbe allo stato in vigore. **Trattasi di un mero parere di un funzionario amministrativo e non di un atto normativo, non idoneo, pertanto, a fornire interpretazioni autentiche della Legge.”**

Nel merito, infatti, come esaustivamente illustrato da tutta la sopra richiamata e sedimentata giurisprudenza, è da rilevare che l'efficacia dell'art. 23, comma 1 quater del D.l. 207/2008 è stata sì sospesa, *ma solo fino al 31 marzo 2010*.

Le leggi, invece, successivamente approvate dal Parlamento, aventi ad oggetto la normativa in questione, non hanno più disposto la sospensione dell'efficacia dell'art. 29, co. 1-quater del D.l. 207/2008 che, quindi, è pacificamente entro in vigore.

Ne' è possibile sostenere opposta interpretazione – incredibilmente prospettata dalla Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – atteso che il Legislatore con l'articolo 2, co.3 del D.l. 40/2010 convertito con modificazioni dalla L. 73/2010, pur richiamando l'art. 7 bis che aveva auspicato una *ridefinizione della disciplina della legge 21/1992*, ha inteso *assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale*, esigenza che presuppone che la disciplina *de qua* sia in vigore, ed ha previsto che venissero emanate con Decreto Ministeriale *disposizioni attuative* a conferma della operatività della normativa primaria.



UN.I.C.A. - FILT CGIL
Unione Italiana Conducenti Autopubbliche

Piazza Vittorio Emanuele II°, 113 - 00185 –
Roma
www.unica.cgil.it - unica.cgil@gmail.com
PEC: unica.cgil@pec.it
Ufficio 06.44497247 - Fax 06.4467220



URITAXI
Unione di Rappresentanza Italiana dei Tassisti

Via del Casale Lumbroso, 167 - 00166 – Roma
www.uritaxi.it - info@uritaxi.it
PEC: uritaxi@legalmail.it
Ufficio 06.66189097 - Fax 06.66183430

Né può argomentarsi che la mancanza delle disposizioni di attuazione ministeriali possa determinare l'inefficacia della normativa legislativa, atteso che gli artt. 3 e 11 della legge 21/92, come modificati nel 2008, che disciplinano il caso di specie, sono norme immediatamente precettive che dettano prescrizioni precise e dettagliate e che non necessitano di attuazione alcuna.

Tanto si è ritenuto di dover chiarire, sia per colmare una inaccettabile lacuna informativa, sia per richiamare l'obbligatorietà dell'applicazione della Legge in questione da parte di tutti i soggetti chiamati a verificarne e garantirne la corretta, compiuta ed integrale attuazione.

In seguito a quanto sopra esposto, le scriventi ritengono necessario e improrogabile un urgente incontro col Ministro dei Trasporti, finalizzato a chiarire definitivamente le problematiche in questione, attraverso un confronto con i legali delle nostre Associazioni. In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti.

**URI – UNIONE RADIOTAXI ITALIANI - URITAXI – UNIONE DI RAPPRESENTANZA
ITALIANA TASSISTI – UNICA TAXI - CGIL – UNIONE NAZIONALE CONDUCENTI AUTO
PUBBLICHE**